CAMERA DEI DEPUTATI N. 1300

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALENSISE, MARTINAT, TOFANI

Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190, recante riconoscimento giuridico dei quadri intermedi

Presentata il 22 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'innovazione tecnologica e l'apertura dei mercati internazionali, modificando profondamente i processi produttivi e l'organizzazione del lavoro nelle imprese, hanno prodotto nuove figure professionali e posto in primo piano le problematiche relative alle « risorse umane ».

Tra le nuove professionalità emerge – per le sue peculiarità – la figura del quadro intermedio la quale assume, nella moderna struttura d'impresa, una posizione strategica sia all'interno dell'azienda sia verso l'esterno.

Una ulteriore spinta evolutiva nel mondo del lavoro è poi venuta dalle più marcate necessità di ottimizzazione dei processi produttivi e di conseguimento di qualità globale, nonché dalla pressante esigenza di rapido adeguamento al mutare della domanda di mercato e dalle problematiche connesse con gli aspetti di impatto ambientale cui è posta sempre maggiore attenzione.

I quadri, quindi, non nascono da una strumentale aggregazione corporativa ma derivano dalla moderna organizzazione del lavoro e ad essa sono funzionalmente necessari; non chiedono privilegi ma rivendicano uno *status* ed una specificazione professionale che consenta loro di svolgere adeguatamente il proprio ruolo ed all'impresa di conseguire gli obiettivi prefissati.

Il legistatore – cogliendo la valenza sociale ed economica di questi aspetti e preso atto che gli altri Paesi europei avevano già da anni riconosciuto i quadri – è intervenuto con l'emanazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, che, modificando l'articolo 2095 del codice civile, ha istituito la categoria dei quadri specificandone la natura di figura professionale distinta dagli impiegati.

Tale legge voleva essere una risposta alle esigenze del mondo del lavoro e dei nuovi soggetti sociali.

Viceversa la legge n. 190 del 1985 è stata in primo luogo largamente evasa dalle imprese, anche perché non era prevista alcun tipo di sanzione per i comportamenti omissivi o elusivi da parte datoriale; laddove poi la norma è stata applicata ciò è avvenuto in maniera distorta o riduttiva poiché, anziché istituire per i quadri una categoria distinta come indica l'attuale testo dell'articolo 2995 del codice civile, ai quadri è stato mantenuto il livello e la parametrazione impiegatizia (la differenza generalmente è data da una indennità spesso irrisoria).

Questa situazione ha portato delusione e disincentivazione nella categoria (almeno mezzo milione di dipendenti, a livello nazionale, nel solo settore privato) con marcate ripercussioni d'ordine politico, sociale ed economico. Questo, oltretutto, in vista dell'Europa '92.

Certamente uno dei fattori determinanti di tale stato di cose è stata la sistematica opposizione alla partecipazione delle organizzazioni sindacali della categoria dei quadri ai vari livelli di contrattazione. Opposizione ed ostracismo favoriti dalla non chiara individuazione, nell'attuale formulazione della legge n. 190 del 1985, dei soggetti legittimati alla rappresentanza della categoria.

La legge, infatti, ha riconosciuto tale peculiare specificità ai quadri intermedi sì da sancire una modifica dell'articolo 2995 del codice civile costituendone una categoria distinta di prestatori di lavoro ma, nulla dicendo rispetto alla rappresentanza, ha comportato, nella delicata materia, un negativo indirizzo giurisprudenziale che peraltro non tiene alcun conto di quanto in proposito avviene per i dirigenti e della inadeguatezza delle tradizionali organizzazioni sindacali generali rispetto alla nuova realtà sociale (V. Corte costituzionale n. 30 del 1990).

Da tutto ciò discende che, di fatto, è stata vanificata la reale aderenza ad una delle primarie esigenze di trasformazione derivate dall'esplosione tecnologica e dalle nuove esigenze di mercato, di utenza e di ambiente. Eppure è di tutta evidenza la contraddittorietà e l'improduttività del voler impiantare moderne tecnologie, nuovi modelli di produzione e mercantili, una diversa gestione delle risorse umane, obiettivi di qualità su un impianto di organizzazione del lavoro metodologicamente e socialmente ancorato sulla vecchia logica di produzione anziché su quello della responsabilizzazione.

Rispetto, quindi, al profondo cambiamento che l'evoluzione della società richiedeva nell'economia e nel sociale, si è avuta una risposta meramente formale, assolutamente inadeguata.

Le necessità di cambiamento investono poi, certamente, i servizi pubblici e la pubblica amministrazione; in generale, le stesse motivazioni innanzi esposte valgono, infatti, per il settore pubblico nel quale è assurdo che l'organizzazione del lavoro rimanga ancorata al « vecchio » a fronte dei problemi che investono il settore e rispetto all'affermata volontà di efficienza, produttività ed adeguamento alla domanda del cittadino-utente.

I quadri sollecitano, pertanto, come non ulteriormente differibile, l'assunzione di una larga iniziativa legislativa che consenta la realizzazione effettiva della categoria individuandone i criteri di rappresentanza sindacale poiché se non chiedono, – come non hanno mai chiesto – monopoli di rappresentanza, non ritengono socialmente equo ed utile essere forzatamente rappresentati da realtà associative cui non hanno, nella quasi totalità, dato alcuna delega.

I punti fondamentali della richiesta dei quadri possono incentrarsi sui seguenti punti:

1) una più specifica definizione della categoria, la cui costituzione non possa essere disattesa dalle parti datoriali;

2) l'individuazione e il riconoscimento della rappresentanza anche per le organizzazioni sindacali dei quadri, pur se, come è naturale, monocategoriali;

3) l'estensione della normativa dei quadri al pubblico impiego.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono, con carattere continuativo ed elevata professionalità, funzioni di rilevante importanza per la programmazione, la gestione e lo sviluppo degli obiettivi dell'impresa, ed in particolare:

a) mansioni di responsabilità in rappresentanza del datore di lavoro;

b) mansioni di sovraintendenza ovvero di coordinamento dell'attività di altri lavoratori;

c) mansioni tecniche ovvero amministrative di alto livello professionale ».

ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Le organizzazioni sindacali intersettoriali della categoria dei quadri maggiormente rappresentative a livello nazionale possono costituire rappresentanze aziendali sindacali ».

ART. 3.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento per la costituzione della cate-

goria dei quadri nella pubblica amministrazione, in cui dovranno essere indicati:

a) i criteri generali di individuazione degli appartenenti alla categoria;

b) la definizione dei livelli di responsabilità da attribuire ai quadri pubblici.

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-*bis*. — 1. L'INPS provvede ad istituire ed a far applicare, nelle modulistiche predisposte per la denuncia delle retribuzioni soggette a contributi, specifici codici corrispondenti alla qualifica dei lavoratori dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri.

2. Quanto disposto dal presente articolo si applica, per quanto compatibile, alla generalità della pubblica amministrazione ed agli altri enti pubblici, compresi quelli incaricati della rilevazione e gestione di dati attinenti al mondo del lavoro ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 6-*bis* della legge 13 maggio 1985, n. 190, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-*ter*. — 1. Negli organismi e negli enti pubblici, nei quali sono previste rappresentanze del mondo del lavoro, sono chiamati a partecipare di diritto lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei quadri ».

ART. 6.

1. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, anche conseguente a colpa, nonché a provvedere alle eventuali spese giudiziali del difensore, prescelto dal quadro.

Stampato su carta riciclata ecologica